

DELIBERA N. 212/26/CONS

**MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 397/13/CONS DEL 25 GIUGNO 2013
"INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA"**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 settembre 2026;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante *“Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.A., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e in particolare l'articolo 1, comma 28;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* ed in particolare il suo art. 1, comma 6, lettera c), n. 14-bis, per il quale il Consiglio dell'Autorità *“garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, *che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online*;

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, *relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno* (“direttiva sul commercio elettronico”);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, in particolare l'articolo 1, commi 515, 516 e 517;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (TUSMA), e in particolare l'articolo 51, che

individua i ricavi – realizzati in Italia anche da imprese aventi sede all'estero – rilevanti ai fini della valorizzazione del Sistema integrato delle comunicazioni, comprensivi di quelli derivanti da pubblicità *on line* e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante “*Informativa Economica di Sistema*”, come modificata dalle delibere nn. 235/15/CONS, 147/17/CONS, 161/21/CONS e 114/23/CONS;

VISTE le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 maggio 2024, rese nelle cause C-663/22 e C-665/22, con le quali la Corte ha affermato che il Regolamento (UE) 2019/1150 non giustifica “*l'adozione da parte di uno Stato membro di misure ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online sono obbligati, allo scopo di prestare i loro servizi in tale Stato membro, a trasmettere periodicamente a un'autorità di quest'ultimo un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi degli stessi fornitori*”, e che, con riferimento ai fornitori stabiliti in un altro Stato membro, misure di tale natura sono precluse anche dall'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, non ricorrendo i presupposti per una deroga al principio del controllo nello Stato membro di origine;

VISTE le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 19376/2024 e n. 19930/2024, che in applicazione di tali principi hanno annullato, su ricorso rispettivamente di Expedia Inc. e di Amazon EU S.à r.l., la delibera n. 161/21/CONS nella parte in cui ha esteso l'obbligo di comunicazione dell'Informativa Economica di Sistema (di seguito “IES”) ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca on line;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 20 marzo 2026, n. 2389, e 24 marzo 2026, n. 2449, che hanno confermato le sentenze di primo grado, affermando la non configurabilità degli obblighi di comunicazione IES in capo ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online non stabiliti in via principale in Italia;

CONSIDERATO che la delibera n. 161/21/CONS ha esteso l'obbligo di trasmissione della IES ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online, anche se non stabiliti o residenti nel territorio nazionale, mediante

l'introduzione delle lettere h) e i) nel comma 1 dell'articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS;

RITENUTO necessario, in ottemperanza alle citate sentenze, modificare le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i., circoscrivendo l'obbligo di trasmissione della IES ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online stabiliti o residenti nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che la medesima delibera n. 161/21/CONS ha altresì introdotto, nell'articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS, il comma 1-bis, che obbliga all'invio della IES le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato dei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e il comma 2-bis, che obbliga i soggetti tenuti all'invio a produrre i documenti contabili e le informazioni utili all'individuazione dei ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero;

CONSIDERATO che l'annullamento disposto dal giudice amministrativo si riferisce esclusivamente all'estensione dell'obbligo di trasmissione della IES ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online non stabiliti o non residenti nel territorio nazionale, e non investe invece le ulteriori disposizioni introdotte dalla delibera n. 161/21/CONS, le quali rimangono pertanto pienamente efficaci;

CONSIDERATO che i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online non stabiliti in Italia restano obbligati alla trasmissione della IES qualora svolgano altre attività riconducibili alle categorie dell'articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS, limitatamente a queste ultime; in particolare, l'obbligo previsto dalla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo in capo ai soggetti che esercitano, direttamente o per conto di terzi, la vendita di spazi pubblicitari da diffondere sul *web* e su altre piattaforme digitali fisse o mobili;

CONSIDERATO che l'Informativa Economica di Sistema (IES) è una dichiarazione annuale cui sono obbligati gli operatori delle comunicazioni, volta a raccogliere gli aggiornamenti dei dati anagrafici e i dati economici relativi all'ultimo anno di attività, necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità nei diversi settori di competenza, e che i dati così acquisiti sono altresì impiegati per la Relazione annuale, le analisi di mercato e le indagini conoscitive, per l'aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione, nonché per la valorizzazione del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e la verifica dei limiti anticoncentrativi nell'ambito dello stesso e delle eventuali posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche all'articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i.

1. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i. sono sostituite dalle seguenti:

"h) I fornitori di servizi di intermediazione online: persone fisiche o giuridiche che, stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia;

i) I fornitori di motori di ricerca online: persone fisiche o giuridiche che, stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, un motore di ricerca online, come definito dal Regolamento (UE) 2019/1150, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia".

Articolo 2

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 10 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella